

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO
ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI
ED ELIMINATI

Anno 2017

(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

La relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi (d'ora innanzi, anche "Relazione") è prevista dall'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*" (di seguito Statuto delle imprese).

Com'è noto, le disposizioni dello Statuto delle imprese si inseriscono nel quadro delle misure finalizzate a prevenire il proliferare di nuovi adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese attraverso meccanismi di controllo *ex ante*.

In particolare, la norma persegue gli obiettivi di:

1. responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione e nella stima dei costi degli adempimenti amministrativi introdotti ed eliminati con atti normativi;
2. garantire che il complesso degli oneri amministrativi annualmente introdotti da ogni amministrazione sia pari o inferiore a quello degli oneri eliminati;
3. disporre di uno strumento di "compensazione" nel caso in cui gli oneri introdotti da un'amministrazione siano superiori a quelli eliminati.

Nel primo paragrafo viene aggiornata la panoramica delle più rilevanti esperienze europee e internazionali in materia di misurazione degli oneri introdotti ed eliminati, già presente nelle precedenti relazioni.

Il paragrafo 2 descrive il processo di verifica delle relazioni di bilancio predisposte dalle singole amministrazioni da parte del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) e del Dipartimento della funzione pubblica (DFP) e i risultati della consultazione delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori.

Il terzo paragrafo illustra i contenuti delle relazioni sul bilancio, evidenziando i risultati disponibili per ogni amministrazione (dati aggiornati al 30 marzo 2018).

Infine, il quarto paragrafo contiene alcune considerazioni finali, alla luce di un'esperienza ormai quinquennale di applicazione del bilancio. In questo quadro, tenendo conto del contributo delle associazioni consultate, vengono delineati possibili ambiti di intervento finalizzati a:

- a) migliorare l'efficacia del bilancio degli oneri;
- b) accrescere le capacità delle amministrazioni nella individuazione e nella quantificazione degli oneri introdotti ed eliminati attraverso l'attività di regolazione;
- c) prospettare soluzioni a fronte di specifiche problematiche emerse nel corso degli anni.

1. Il contesto

1.1 Il quadro internazionale

Nel corso di questi ultimi cinque anni, le relazioni sul bilancio degli oneri hanno segnalato l'importanza crescente, a livello internazionale, delle esperienze di budget regolatorio, che è stato recentemente oggetto di approfondimento da parte del *Regulatory Policy Committee (OCSE)*, in occasione del Meeting dello scorso novembre¹. Il Regno Unito è stato il primo paese dell'OCSE a formalizzare tale approccio come politica ufficiale del Governo, con l'introduzione, nel 2011, della regola del *One In, One out*.

¹ *One-In X-Out: A Discussion Note, 17th meeting of the Regulatory Policy Committee, 7-8 November 2017, OECD Conference Centre, Paris, France*

Altri paesi dell'OCSE, come il Canada² e la Germania³, rispettivamente nel 2012 e nel 2015, hanno seguito l'esempio del Regno Unito. Lo stesso hanno fatto, tra gli altri, la Francia⁴, gli Stati Uniti⁵ e la Corea⁶, che hanno introdotto, nel corso degli ultimi cinque anni, i loro "modelli" di compensazione normativa. Anche l'Australia ha introdotto la regola del *One In, One Out*, ma tale approccio è stato successivamente abbandonato pur avendo consentito un risparmio di 4 miliardi di dollari australiani su un periodo di tre anni (2013, 2015), con una media di oltre 1 miliardo all'anno⁷.

È evidente che gli ordinamenti sono diversi da Paese a Paese e, quindi, ciascun Paese ha adottato il sistema, di volta in volta, più rispondente alle proprie caratteristiche e alle proprie necessità. Al di là del nome utilizzato, esistono, infatti, significative differenze nella loro attuazione, relative all'ambito di applicazione (e dunque alle esclusioni), all'oggetto della compensazione, ai meccanismi istituzionali e di coordinamento utilizzati. Per questa ragione, è ormai di uso comune, in ambito OCSE, il termine generico *One-In, X-Out* (o OIXO), "etichetta" applicabile a tutti i differenti approcci metodologici.

In tutti i Paesi citati, l'introduzione della compensazione degli oneri ha consentito la realizzazione di significativi risultati, a dimostrazione della sua rilevanza quale strumento di *better regulation*.

Nel Regno Unito, il programma è stato ritenuto talmente efficace da spingere il Governo a proseguire e raddoppiare la compensazione introducendo l'approccio *One-In, Two-Out*, che impone di compensare i costi introdotti con risparmi pari al doppio, per tutte le misure ad eccezione delle norme tributarie, fiscali e di emergenza, delle norme di derivazione europea che non introducono *goldplating* e di quelle che non hanno impatto sulle imprese e il terzo settore. Nel 2015, l'approccio è stato addirittura rafforzato e, adesso, i costi introdotti devono essere compensati con risparmi pari al triplo (*One-In, Three-Out*), al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre, di 10 miliardi di sterline, i costi di regolamentazione per le imprese per tutto il mandato del Parlamento, che si sarebbe dovuto concludere nel 2020.⁸ Nel primo periodo di attuazione della nuova regola, dall'8 maggio 2015 al 26 maggio 2016, i risparmi netti stimati sono pari a 885 milioni di GBP (BRE, 2016).

In Canada, tre anni dopo la sua introduzione, la regola del *One-for-One* è diventata legge con l'approvazione, nel 2015, del *Red Tape Reduction Act* e del *Red Tape Reduction Regulation*. Tale

² Il *one-for-one* obbliga i regolatori federali, nel caso impongano nuovi costi amministrativi con la modifica o l'emanazione di un nuovo atto, a provvedere a ridurre un ammontare pari di costi entro i due anni successivi dalla sua entrata in vigore (<https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/federal-regulatory-management/one-for-one-rule.html>).

³ In Germania la regola è stata adottata il 1° luglio 2015 su raccomandazione dell'organismo indipendente tedesco per il controllo della regolazione (il Normenkontrollrat) e riguarda i nuovi costi di compliance a carico delle imprese.

⁴ *Circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation* (www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027721600) e *Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact* (www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035297602).

⁵ Executive Order 13771 (<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/30/presidential-executive-order-reducing-regulation-and-controlling>).

⁶ Luglio 2016.

⁷ L'Australia ha un approccio alla misurazione dei costi che include i costi amministrativi per la segnalazione dei dati e la gestione dei registri, i costi sostanziali della formazione dei dipendenti e dell'apparecchiatura di acquisto per conformarsi alle normative e i costi di ritardo delle perdite di reddito sostenute in attesa di revisione normativa. Il 23,9% delle modifiche (revisioni) normative ha rappresentato il 97% della riduzione dei costi (*Implementing the Deregulation Agenda: Cutting Red Tape*, Australian National Audit Office, 4 maggio 2016, <https://www.anao.gov.au/work/performance-audit/implementing-deregulation-agenda-cutting-red-tape>).

normativa contiene una clausola che prevede una revisione della legge che dovrà essere predisposta dal Tesoro dopo 5 anni dall'emanazione (dunque nel 2020). Dal 2012 al 2017, il totale degli oneri amministrativi risparmiati è pari a circa 30,2 milioni di dollari canadesi.⁹

In Germania, la regola *One-In, One-Out* è stata introdotta dal Governo nel marzo 2015, come parte del programma "Riduzione della burocrazia e *better regulation*". Obiettivo principale era limitare la proliferazione dei costi di conformità a lungo termine, senza tuttavia ostacolare le priorità politiche. In particolare, le misure in questione non avrebbero dovuto ostacolare o ritardare gli accordi di coalizione. A partire dal 2015, il Governo federale tedesco ha adottato un totale di 53 proposte a cui è stata applicata la nuova regola. Di queste proposte, 26 hanno portato ad un aumento dei costi di conformità (con un aumento totale di 457 milioni di euro). Tuttavia, ulteriori 27 nuove proposte hanno portato ad un risparmio di circa 1,4 miliardi di euro, con un saldo netto di 958 milioni di euro di benefici totali stimati.¹⁰

In Francia, a partire dal luglio 2013, la cosiddetta *moratoire «1 pour 1»* è stata adottata per ogni nuova disposizione che comporti oneri per i cittadini, le imprese o gli enti territoriali (*collectivités territoriales*), e costituisce una sezione delle relazioni sull'analisi di impatto. Come già riportato nella Relazione per l'anno 2015, in Francia, al fine di assicurare il rispetto della moratoria, è stata prevista, tra le misure di semplificazione, la creazione di un *panel* di imprese (*l'atelier impact entreprises*) con l'obiettivo di fare da controparte alle analisi di impatto presentate in allegato alle nuove norme. Nell'aggiornamento di febbraio 2017 è dichiarato che la misura è effettiva¹¹.

Gli Stati Uniti sono il Paese che, ultimo in ordine di tempo, ha con forza dedicato la propria attenzione sullo strumento della misurazione degli oneri. L'*Executive Order* del 30 gennaio 2017 "*Reducing Regulation and Controlling Regulatory Costs*" ha introdotto il budget regolatorio e la regola del *One-In, Two-out*; inoltre, ha previsto che ciascuna agenzia federale identifichi, per ogni nuovo atto regolatorio emanato o sottoposto a consultazione, almeno due diversi atti da abrogare, in modo che il budget annuale di costi introdotti ed eliminati sia pari a zero. Dal 2018, il direttore dell'*Office of Management and Budget's* (OMB) potrà autorizzare costi aggiuntivi specifici per ogni agenzia. Per l'attuazione di questa riforma regolatoria, un successivo *Executive Order* ("*Enforcing the regulatory reform agenda*") prevede che in ogni agenzia sia designato un *Regulatory Reform Officer* che guidi Task Force dedicate alla riduzione degli oneri della regolazione.

Infine, è interessante segnalare l'esperienza della Corea che, con una direttiva del Primo Ministro del luglio 2016, ha introdotto la regola *Cost-In, Cost-Out* (CICO), secondo cui qualsiasi nuova misura regolamentare o emendamento che comporti un costo netto incrementale diretto per i soggetti coinvolti debba essere compensata da misure che forniscano un risparmio almeno pari a tale importo. Sulla base delle ultime stime effettuate, a far data dalla sua piena applicazione (2016), l'introduzione di tale regola ha comportato una significativa riduzione del costo netto di regolazione: 625 miliardi di KRW (circa 550 milioni di dollari).¹²

⁹ Treasury Board of Canada Secretariat, 2017

¹⁰ Governo federale tedesco, 2016, www.bundesregierung.de/Webs/Breg/EN/Issues/better-regulation/_node.html

¹¹ Nella pagina <http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/avis/> sono raccolti i commenti forniti dall'*atelier*.

¹² Risultati presentati al 17esimo RPC meeting (OCSE) di Parigi dal Korea's Leading Think Thank, 2017.

1.2 La normativa nazionale

L'articolo 8 dello Statuto delle imprese ha introdotto, sull'esempio delle migliori esperienze internazionali, l'obbligo per le amministrazioni statali di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nell'anno precedente.

Per costo amministrativo, in base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni in materia, si intende il costo sostenuto dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o obbligo) informativo, ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Non rientrano, invece, nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura), né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro). La predisposizione del bilancio degli oneri è collegata alla valutazione dei singoli atti normativi svolta nel corso dell'anno: ciascuna amministrazione deve riportare, nella propria relazione di bilancio, le stime degli oneri amministrativi, come valutate nelle relazioni sull'analisi di impatto della regolazione (AIR), elaborate nel corso dell'anno di riferimento ed eventualmente aggiornate per tener conto dei contenuti definitivi dei provvedimenti approvati. Il bilancio include, tuttavia, anche gli oneri derivanti dagli atti normativi non sottoposti ad AIR; non include, invece, gli oneri derivanti esclusivamente dall'attuazione di direttive europee.

L'individuazione degli oneri e la stima dei costi amministrativi è effettuata sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nelle linee guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013 (allegato A del provvedimento)¹³, che forniscono alle amministrazioni una guida operativa per la predisposizione della relazione sul bilancio degli oneri. In particolare, per agevolare le amministrazioni nelle attività di stima degli oneri introdotti e di quelli eliminati, le linee guida contengono un "tariffario" (costi standard) dei principali adempimenti per cittadini e imprese¹⁴ e i modelli da utilizzare per la quantificazione degli oneri relativi a ciascun provvedimento normativo e per la predisposizione del bilancio.

Le relazioni sul bilancio redatte dalle singole amministrazioni sono verificate, per quanto di competenza, dal DAGL e trasmesse al DFP che predispose, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, *"la relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata sul sito del Governo entro il 31 marzo di ogni anno"* (art. 8 dello Statuto delle imprese).

Se gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo adotta, entro novanta giorni dalla pubblicazione della Relazione, i provvedimenti necessari a "tagliare oneri di pari importo",

¹³ Le Linee guida sono disponibili al link <http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Semplificazione/MisurazioneOneri/Linee%20guida%20oneri%20introdotti-eliminati.pdf>.

¹⁴ Come illustrato nelle Linee guida, il tariffario si basa sui dati raccolti dal DFP nel corso delle indagini sulla Misurazione degli oneri amministrativi (MOA), i cui risultati sono disponibili sul sito <http://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/la-misurazione-degli-oneri>.

assicurando il pareggio di bilancio, attraverso regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il percorso di verifica delle relazioni sul bilancio

2.1 Le valutazioni del DAGL e del DFP

Nel quinto anno di applicazione della disciplina sul bilancio degli oneri, si è svolto il processo di monitoraggio e valutazione delle relazioni prodotte dalle amministrazioni, condotto dal DAGL.

A tal fine, il DAGL ha richiesto a ciascuna amministrazione di dare conto degli oneri amministrativi relativi ai provvedimenti adottati nel corso dell'anno 2017.

Successivamente alla trasmissione, da parte delle amministrazioni, delle relazioni sul bilancio, prevista ai sensi dell'art. 8, entro il 31 gennaio, il DAGL ha provveduto a confrontare i dati contenuti in queste ultime con quelli riportati nelle AIR, e ha trasmesso al DFP una scheda che riporta, per ogni atto normativo: 1) i contenuti della sezione oneri amministrativi della relazione AIR, incluse le stime eventualmente prodotte dall'amministrazione; 2) le eventuali discrepanze riscontrate tra la relazione AIR e quanto indicato nel bilancio.

Contestualmente, il DFP ha svolto l'esame delle relazioni inviate dalle amministrazioni, concentrandosi, secondo le sue competenze, sulle metodologie seguite per il computo degli oneri e sulla coerenza delle stime e della redazione dei bilanci con i criteri e le metodologie individuati dalle linee guida. Sulla base di tali attività, il DFP ha richiesto alle amministrazioni le integrazioni necessarie ad assicurare l'esaustività e la coerenza delle relazioni stesse.

Infine, il DFP ha inviato alle amministrazioni gli esiti delle consultazioni delle associazioni imprenditoriali (vedi allegato 2), chiedendo un riscontro sulle osservazioni pervenute.

2.2 Il contributo delle associazioni

Le associazioni consultate¹⁵, come previsto dal comma *2-bis* dell'articolo 8 dello Statuto delle imprese, hanno offerto, come negli anni precedenti, un contributo significativo. Le osservazioni puntuali si sono concentrate in particolare su provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e del Ministero della Giustizia. I contributi delle associazioni hanno riguardato, come evidenziato negli anni precedenti, anche oneri connessi ad adempimenti in materia fiscale e creditizia, obblighi di conformità sostanziale, che pur essendo esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011, sono considerati relevantissimi per le imprese. Anche quest'anno, le segnalazioni delle associazioni hanno riguardato non solo le nuove complicazioni introdotte, ma anche gli oneri eliminati connessi alle semplificazioni adottate nel corso del 2017.

¹⁵ È stata inviata la documentazione e la richiesta di contributi a tutte associazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU), che sono state invitate anche ad un apposito incontro; dalle associazioni dei cittadini utenti e consumatori non sono pervenuti contributi specifici. Per quanto concerne le associazioni imprenditoriali, la documentazione è stata inviata alle associazioni imprenditoriali (Confartigianato, Confcommercio, CNA - aderenti a Rete Imprese Italia - e Confindustria), hanno partecipato ad un incontro dedicato.

Per i contributi pervenuti dalle associazioni imprenditoriali si rinvia al testo della Relazione e all'Allegato 2.

Inoltre, le associazioni imprenditoriali hanno posto l'esigenza di fondo di avviare, alla luce di cinque anni di esperienza, una riflessione sul bilancio degli oneri, al fine di affrontare le criticità incontrate e di individuare, valorizzando quanto sin qui è stato realizzato, i correttivi che consentano di migliorare l'efficacia del processo e rendere effettivamente percepibili per le imprese e i cittadini gli impatti di uno strumento nato per prevenire l'introduzione di nuove complicazioni.

Nello specifico, i rappresentanti delle associazioni consultate hanno segnalato diversi limiti del *regulatory budget*, alcuni dei quali già evidenziati nelle precedenti relazioni. Tra questi, si menzionano i seguenti:

1. l'esclusione degli adempimenti in materia fiscale e creditizia e di quelli verso terzi (ad esempio le etichettature), prevista dalla legge n. 180 del 2011, che sottrae dal bilancio degli oneri provvedimenti a forte impatto per i destinatari, giudicati particolarmente rilevanti dalle associazioni imprenditoriali;
2. il rischio che i provvedimenti attuativi di norme rilevanti in termini di oneri introdotti ed eliminati "sfuggano" al bilancio, soprattutto in un orizzonte pluriennale. Da questo punto di vista si evidenziano i seguenti aspetti, tra loro strettamente connessi:
 - a) con sempre maggiore frequenza, l'attuazione dei provvedimenti di fonte primaria e, quindi, la definizione puntuale delle modalità di adempimento degli obblighi informativi in essi contenuti, è rimandata ad atti normativi c.d. di "*soft law*" (circolari esplicative, linee guida, etc.) che rischiano di non essere presi in considerazione con la conseguenza di eludere l'obiettivo proprio del bilancio che è quello del contenimento degli oneri;
 - b) la quantificazione dei costi amministrativi associati ai nuovi oneri introdotti e/o eliminati può essere contabilizzata solo nell'anno di emanazione degli atti secondari, che spesso è diverso da quello di approvazione del provvedimento madre. Questo meccanismo impedisce una valutazione complessiva degli oneri associati al medesimo oggetto;
3. la scarsa attenzione rivolta all'introduzione di adempimenti e oneri ulteriori rispetto a quelli imposti dalla regolazione europea (c.d. *goldplating*).

Inoltre, è stata confermata l'esigenza di una maggiore selettività del processo che, sulla base del principio di proporzionalità, concentri la quantificazione degli oneri sugli adempimenti più rilevanti.

La consultazione con le associazioni imprenditoriali, quindi, ha contribuito in modo molto rilevante a focalizzare le dimensioni del miglioramento dell'efficacia e dell'impatto del bilancio e a individuare gli ambiti di intervento indicati nel paragrafo conclusivo della relazione.

3. Il bilancio annuale degli oneri amministrativi

Al 31 marzo 2018, il quadro delle relazioni di bilancio pervenute è il seguente:

1. hanno redatto il bilancio degli oneri o comunque inviato quantificazioni il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per alcune delle

amministrazioni citate si è in attesa di un riscontro alle richieste inviate dal Dipartimento della funzione pubblica e alle segnalazioni del mondo imprenditoriale;

2. hanno attestato di non avere introdotto né eliminato oneri il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento politiche antidroga, il Dipartimento politiche europee, il Dipartimento per le politiche di coesione, il Dipartimento per le riforme istituzionali e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3. hanno inviato una relazione di bilancio, sulla quale sono stati richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica gli approfondimenti e le integrazioni descritti di seguito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute;
4. non hanno ancora inviato la relazione sul bilancio il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Alla luce di quanto indicato sopra e a valle dell'attività di analisi e di verifica delle relazioni sul bilancio e degli esiti della consultazione, si evidenzia che gli elementi acquisiti consentono di redigere un bilancio degli oneri limitatamente al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (l'allegato 1 riporta la relativa scheda di bilancio).

Di seguito, si riportano i principali elementi delle relazioni sul bilancio delle amministrazioni. Ove disponibile, è evidenziato il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. Sulla base degli ulteriori riscontri che saranno forniti dalle amministrazioni, anche in merito alle osservazioni delle associazioni imprenditoriali, la Relazione sarà integrata con una nota di aggiornamento al 31 maggio 2018.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

La relazione sul bilancio degli oneri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quantifica gli oneri eliminati dal regolamento sull'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31¹⁶), stimati in **96.358.773** euro (46.179.483 euro per i cittadini e 50.179.290 euro per le imprese).

Considerato che l'amministrazione, nella relazione per l'anno 2016, aveva evidenziato che il disavanzo pari a **4.675.605** euro sarebbe stato compensato con la riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese operata dal decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al netto di tale compensazione il **saldo di bilancio** per l'anno 2017 è pari a - **91.683.168** euro.

Si resta in attesa di integrazioni e approfondimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica sui provvedimenti relativi a:
a) regolamento sulle modalità di attribuzione della Carta elettronica per l'adesione al sistema

¹⁶ D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

“bonus cultura” anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2017 (DPCM 4 agosto 2017, n. 136¹⁷); *b*) disciplina degli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati (decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154¹⁸); *c*) disciplina dei requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35¹⁹).

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

La relazione di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua cinque provvedimenti, adottati nel 2017, ai quali sono associati oneri informativi, introdotti o eliminati, come di seguito specificato:

- a) il primo è relativo alla sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (decreto ministeriale 3 luglio 2017, n. 142²⁰). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica nuovi oneri amministrativi a carico di imprese pari a **5.740** euro, per effetto dell'introduzione dell'obbligo, in capo ai distributori e/o produttori di bevande (rispettivamente, in caso di filiera di tipo lungo e di tipo corto), di compilare e trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il modulo di adesione alla filiera, gli importi della cauzione riferiti ai diversi volumi di imballaggio e la scheda di rilevamento dati (in cui indicare il tipo di bevanda, il volume espresso in litri, la tipologia di materiale, il numero degli imballaggi consegnati e il numero degli esercenti aderenti);
- b) il secondo riguarda i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione sulla qualità della benzina e del combustibile diesel e la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51²¹). A riguardo, l'amministrazione fornisce, nella propria relazione di bilancio, un quadro di sintesi degli oneri introdotti, ma non provvede alla loro quantificazione utilizzando i parametri e lo schema di bilancio di cui alle Linee guida allegate al DPCM 25 gennaio 2013;

¹⁷ D.P.C.M. 4 agosto 2017, n. 136, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.

¹⁸ D.M. 22 agosto 2017, n. 154, Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

¹⁹ D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

²⁰ DM 3 luglio 2017, n. 142, Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

²¹ D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

- c) il terzo provvedimento è relativo alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE (decreto ministeriale 9 marzo 2017, n. 68²²). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese produttrici di AEE pari a **1.400** euro, per effetto dell'introduzione dell'obbligo di comunicare al Centro di coordinamento il costo atteso delle operazioni di gestione (raccolta, trattamento, recupero e smaltimento) dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- d) il terzo provvedimento reca disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo (decreto del presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120²³). In relazione a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica una riduzione di oneri amministrativi a carico di imprese pari a **19.613.500** euro, associato all'eliminazione degli obblighi di:
- comunicazione preventiva all'autorità competente e contestuale trasmissione del relativo modulo compilato in occasione del trasporto;
 - compilazione e utilizzo di apposito documento di accompagnamento durante il trasporto (c.d. "formulario di identificazione"), rendicontazione annuale per il catasto rifiuti (modello unico di dichiarazione – MUD) e registro di carico e scarico per i residui della lavorazione dei materiali lapidei che sono stati esclusi dalla nozione di "terre e rocce da scavo".

Si riduce inoltre, il periodo di conservazione del documento di trasporto, da 5 a 3 anni.

- e) il quarto provvedimento è relativo alla semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale cui sono sottoposti i progetti che servono a stimolare la ripresa economica dell'Italia (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104²⁴). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica una riduzione di oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese pari a **25.300.000** euro, associato all'eliminazione degli obblighi di:
- invio della documentazione progettuale, in formato cartaceo, a tutti i soggetti interessati ;
 - pubblicazione dell'avviso, per le procedure di valutazione e di impatto ambientale, statali e regionali, sui quotidiani di stampa nazionale e locale.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nella nota di aggiornamento alla relazione per l'anno 2016, aveva evidenziato un disavanzo pari a **38.232.000** euro. Con successiva comunicazione del 29 dicembre 2017, l'Amministrazione ha dichiarato che tale sbilancio sarebbe

²² D.M. 9 marzo 2017, n. 68, Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

²³ D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

²⁴ D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

stato compensato con la riduzione degli oneri amministrativi operata dal d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 e dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, di cui ai punti *c)* e *d)* sopraelencati.

Si resta in attesa di un riscontro del Ministero dell'economia e delle finanze sulla quantificazione di cui al punto *b)* e in merito alle ulteriori osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La relazione sul bilancio degli oneri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra gli atti approvati nel 2017, solo due provvedimenti ai quali sono associati oneri informativi, eliminati, come di seguito specificato:

- a) il primo è relativo al rilascio di un documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98²⁵) che elimina oneri per **2.698.136** euro;
- b) il secondo riguarda le procedure per ottenere l'idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue (decreto del presidente della Repubblica 10 luglio 2017, n. 139²⁶) che, eliminando l'obbligo di accertamento in commissione medica locale per i pazienti affetti dalle suddette malattie, comporta un risparmio quantificato in **3.237.097** euro.

Si resta in attesa di integrazioni e approfondimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica su tre provvedimenti:

- 1) regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, c.d. *Ferrobonus* (DM 14 luglio 2017, n. 125²⁷);
- 2) regolamento sulle modalità di erogazione e ripartizione di contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, c.d. *Marebonus* (DM 13 settembre 2017, n. 176²⁸);
- 3) decreto sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi correlati al riporto nautico (decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229²⁹).

²⁵ D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

²⁶ D.P.R. 10 luglio 2017, n. 139, Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue.

²⁷ DM 14 luglio 2017, n. 125, Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

²⁸ D.M. 13 settembre 2017, n. 176, Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208-«Marebonus».

²⁹ D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

A riguardo, l'amministrazione, nella propria relazione di bilancio, fornisce un quadro di sintesi degli oneri introdotti (nei casi di cui ai punti 1) e 2) dell'elenco) ed eliminati (nel caso del punto 3) dell'elenco), ma non provvede alla loro quantificazione.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La relazione sul bilancio degli oneri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dà conto degli oneri introdotti ed eliminati da cinque atti approvati nel 2017, come di seguito specificato:

- a) il primo è relativo alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e alla promozione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (legge 22 maggio 2017, n. 81³⁰) che introduce oneri per un totale di **68.151.480** euro;
- b) il secondo riguarda l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (decreto legge 17 marzo 2017, n. 25³¹) che, eliminando i costi sostenuti dai committenti imprenditori e professionisti relativi alla comunicazione preventiva alla pubblica amministrazione dei dati anagrafici del lavoratore, del luogo e dell'arco temporale di svolgimento della prestazione occasionale, comporta un risparmio quantificato in **537.817.770** euro;
- c) il terzo e il quarto riguardano le procedure di accesso ai contributi relativi al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci (decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87³²) e all'indennità per conseguire l'anticipo pensionistico - APE (decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88³³) che introducono oneri informativi connessi alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei documenti probatori atti a certificare la sussistenza delle condizioni richieste dalle rispettive norme per l'accesso ai benefici. A riguardo, si resta in attesa di un riscontro del Ministero dell'economia e delle finanze sulla quantificazione che non è stata effettuata utilizzando i parametri e lo schema di bilancio di cui alle Linee guida allegate al DPCM 25 gennaio 2013;
- d) il quinto provvedimento è relativo all'introduzione di una misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147³⁴) che introduce oneri per un totale di **3.312.500** euro.

Si resta in attesa di un riscontro dell'Amministrazione sulle quantificazioni sopra indicate e in merito alle osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica sui provvedimenti di: *a*) riordino e revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117³⁵); *b*) revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto

³⁰ L. 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

³¹ D.L. 17 marzo 2017, n. 25, Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

³² D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.

³³ D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale.

³⁴ D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

³⁵ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

legislativo 3 luglio 2017, n. 112³⁶); c) riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato richiesto un riscontro anche rispetto alle segnalazioni delle associazioni imprenditoriali.

Ministero dell'economia e delle finanze

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella relazione sul bilancio degli oneri, dichiara di non aver introdotto ed eliminato oneri. Tuttavia, segnala alcuni provvedimenti che, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del bilancio, introducono ed eliminano oneri, quali: a) il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148³⁷ che prevede, tra l'altro, l'informatizzazione della tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti IVA, determinando una riduzione degli oneri amministrativi pari a **127.931.075** euro; b) la legge 27 dicembre 2017, n. 205³⁸ che prevede, nell'art. 1, comma 909, introduzione di nuovi oneri quantificati in **2.600.000** euro e risparmi stimati in **2.700.000** euro.

Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti dell'Amministrazione sulle quantificazioni sopra indicate e in merito alle osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

Dipartimento per le politiche della famiglia

Il Dipartimento per le politiche della famiglia indica, nella propria relazione di bilancio, gli oneri amministrativi introdotti dalla Legge di bilancio 2017³⁹, relativi al premio alla nascita o all'adozione di minore (art. 1, comma 353) e al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, c.d. "buono nido" (art. 1, comma 355), stimati in **7.192.779** euro.

A riguardo si evidenzia che questo provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 dello Statuto delle imprese, sarebbe dovuto essere stato correttamente considerato nella relazione dello scorso anno poiché definitivamente approvato nel 2016.

Tuttavia, il Dipartimento per le politiche della famiglia, considerando che gli effetti di tale intervento normativo si sarebbero verificati nell'anno successivo, ha ritenuto opportuno segnalarlo tra i provvedimenti che introducono oneri, nel bilancio 2017.

³⁶ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

³⁷ D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, convertito, in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. 172.

³⁸ L. 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

³⁹ L. 11 dicembre 2016, n. 232, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale

La relazione sul bilancio degli oneri del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale indica gli oneri amministrativi eliminati dal provvedimento di revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale (decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40⁴⁰), stimati in **42.546** euro.

L'amministrazione dichiara che, nel corso del 2017, non stati approvati altri atti normativi che introducono o eliminano oneri. Conseguentemente, il **saldo di bilancio** è pari a - **42.546** euro.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

La relazione sul bilancio degli oneri del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi dà conto degli oneri amministrativi eliminati dal provvedimento di revisione delle procedure per la partecipazione al concorso a referendario TAR (decreto del presidente della Repubblica 4 agosto 2017, n. 132⁴¹), stimati in **43.333** euro.

L'amministrazione non dà conto di ulteriori provvedimenti approvati nel corso del 2017; conseguentemente, il **saldo di bilancio** è pari a - **43.333** euro.

Il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia hanno comunicato che con gli atti normativi approvati nell'anno 2017 non sono stati introdotti o eliminati oneri amministrativi. Il relativo **saldo di bilancio** è pari a zero.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il **Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento politiche antidroga, il Dipartimento politiche europee, il Dipartimento per le politiche di coesione e il Dipartimento per le riforme istituzionali**, nelle proprie relazioni di bilancio, comunicano di non aver né introdotto né eliminato oneri con i provvedimenti adottati nel corso del 2017.

Inoltre, anche il **Dipartimento della funzione pubblica**, nella relazione sul bilancio degli oneri, dichiara di non aver introdotto ed eliminato oneri. Tuttavia, segnala il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, confermando i risparmi, quantificati dall'Amministrazione competente (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in **2.698.136** euro.

Conseguentemente il relativo **saldo di bilancio** anche per queste amministrazioni è **pari a zero**.

⁴⁰ D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

⁴¹ D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132, Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in materia di concorso a referendario di TAR.

Il **Ministero dello sviluppo economico**, nella relazione inviata, effettua una ricognizione dei provvedimenti che non hanno né introdotto, né eliminato oneri. Si resta in attesa di integrazioni e approfondimenti in relazione:

- a) al regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato (decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115⁴²) che, introducendo criteri per l'interoperabilità con i registri SIAN e SIPA e per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese, consentirà l'abbandono dell'attuale sistema di verifica del massimale *de minimis* fondato sulle autodichiarazioni delle imprese relative agli aiuti fruiti nell'ultimo triennio e ai dati necessari per la determinazioni della dimensione d'impresa. Tali dati verranno acquisiti d'ufficio;
- b) al regolamento sui criteri di riparto e sulle procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione dell'esercizio finanziario 2016, in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146⁴³); tale provvedimento, informatizzando le procedura di invio delle domande ai fini dell'erogazione dei contributi, determina un risparmio nei tempi di predisposizione della documentazione e di risposta dell'amministrazione;
- c) al decreto sul riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali (decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221⁴⁴) che, prevedendo la c.d. "licenza zero", elimina gli oneri informativi connessi alla presentazione di domande di autorizzazione per prodotti che presentano profili di dualità;
- d) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti (decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231⁴⁵) che, come accennato nella relazione AIR, introduce l'obbligo di conservare e produrre, in caso di verifica degli organi di controllo, la documentazione informativa sulla presenza degli allergeni.

Il **Ministero della salute**, nella relazione inviata, effettua una ricognizione dei provvedimenti che non hanno né introdotto, né eliminato oneri. Si resta in attesa di integrazioni e approfondimenti in relazione:

- a) alla disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.

⁴² D.M. 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

⁴³ D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

⁴⁴ D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

⁴⁵ D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

29⁴⁶) che, estendendo a tutti gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, la comunicazione all'autorità sanitaria territorialmente competente dei propri stabilimenti, sembrerebbero introdurre nuovi oneri, non contemplati dall'amministrazione;

- b) alle disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145⁴⁷) che, aggiungendo tra i dati obbligatori da indicare in etichetta, la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, sembrerebbe introdurre nuovi oneri, non contemplati dall'amministrazione;
- c) alle disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (legge 20 novembre 2017, n. 167⁴⁸) che, prevedendo, tra l'altro, l'informatizzazione dei meccanismi di registrazione dei dati relativi alla produzione, commercializzazione e distribuzione ed uso dei medicinali veterinari, sembrerebbe eliminare oneri non quantificati dall'amministrazione;
- d) alle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale (legge 31 luglio 2017, n. 119⁴⁹) che, prevedendo la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, sembrerebbe introdurre nuovi oneri, non contemplati dall'amministrazione.

Al Ministero della salute è stato richiesto un riscontro anche rispetto alle segnalazioni delle associazioni imprenditoriali.

4. Conclusioni

L'analisi sin qui svolta permette di tracciare il quadro dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011 sul bilancio degli oneri introdotti ed eliminati. Come evidenziato nelle relazioni precedenti, la situazione continua a presentare luci e ombre.

Anche per l'anno 2017, non è possibile predisporre, entro la scadenza del 31 marzo, una relazione complessiva che contenga il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati con riferimento a tutte le amministrazioni. Hanno presentato la relazione di bilancio ventuno amministrazioni (undici Ministeri e dieci Dipartimenti della Presidenza del Consiglio), mentre due Ministeri non hanno ancora fornito informazioni. In particolare:

1. le amministrazioni che hanno presentato un bilancio con oneri introdotti ed eliminati o comunque delle quantificazioni sono dieci, cinque in più rispetto al 2016. Come negli anni precedenti, per alcune di queste amministrazioni, è stato necessario, anche in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio, richiedere approfondimenti sulle quantificazioni e chiarimenti su temi specifici segnalati dalle associazioni imprenditoriali;

⁴⁶ D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29, Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

⁴⁷ D.Lgs. 15 settembre 2017 n. 145, Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

⁴⁸ L. 20 novembre 2017 n. 167, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.

⁴⁹ L. 31 luglio 2017, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

2. undici amministrazioni hanno presentato una relazione contenente la ricognizione dei procedimenti adottati nel 2017, attestando di non avere né introdotto, né eliminato oneri. Per alcuni di questi provvedimenti sono stati richiesti ulteriori approfondimenti di cui si darà conto nella nota integrativa al 31 maggio, unitamente ai riscontri in merito alle osservazioni formulate dalle associazioni imprenditoriali nel corso dell'attività di consultazione;
3. le amministrazioni inadempienti, come nel 2016, sono due. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono le amministrazioni che nel 2017 non hanno ancora inviato la propria relazione.

A valle delle attività di verifica condotte, si conferma come nella relazione dell'anno precedente, accanto ad un relativo o miglioramento della capacità delle amministrazioni di individuare gli oneri introdotti ed eliminati nell'ambito della propria attività normativa, il permanere di: 1) difficoltà nell'attività di stima degli oneri (non sempre effettuata nel rispetto dei criteri indicati nelle Linee guida allegate al DPCM 25 gennaio 2013); 2) inadempienze e resistenze culturali da parte delle Amministrazioni che considerano l'attività di quantificazione degli oneri come un mero adempimento formale anziché come una risorsa per migliorare la qualità della regolazione.

Alle luce delle considerazioni sin qui svolte, e dato il crescente rilievo assunto a livello internazionale dal *regulatory budget*, le associazioni imprenditoriali, a cinque anni dall'introduzione del bilancio, sottolineano la necessità e l'importanza di rilanciare questo strumento.

Di seguito si sintetizzano i percorsi di miglioramento e correttivi elaborati, con il contributo delle associazioni, negli ultimi cinque anni, al fine di trasformare questa potenzialità in un'importante risorsa per assicurare a cittadini e imprese informazione, trasparenza, miglioramento della qualità delle regole e capacità di prevenire nuove complicazioni (vedi box n. 1).

Box 1

- **Estendere l'ambito di applicazione del bilancio degli oneri:** comprendere i provvedimenti in materia fiscale, creditizia e quelli verso terzi, a forte impatto sui destinatari e ritenuti essenziali dalle associazioni imprenditoriali;
- **Dedicare maggiore attenzione alle “filieri dei provvedimenti”:** estendere il monitoraggio sugli oneri introdotti ed eliminati anche all'attività di regolamentazione delle amministrazioni diverse da quelle centrali. Al fine di dare adeguata visibilità a questo fenomeno è necessario modificare le Linee guida in modo da dare specifica evidenza ai provvedimenti attuativi e alla stima dei relativi oneri, anche in un orizzonte pluriennale. Allo stesso fine, può essere considerata l'opportunità di un coordinamento efficace tra le disposizioni dell'articolo 8 e quelle dell'articolo 7 dello Statuto delle imprese finalizzate ad assicurare la trasparenza e la riduzione degli adempimenti;
- **Applicare il principio di proporzionalità:** prevedere l'esclusione dal bilancio degli adempimenti “a basso impatto”, fissando soglie minime per la popolazione cui gli oneri introdotti o eliminati si riferiscono o per i relativi costi unitari, al di sotto delle quali non procedere nella stima degli oneri. Tali soglie potranno essere individuate sentite le associazioni imprenditoriali e dei cittadini;
- **Escludere gli adempimenti connessi all'ottenimento di benefici:** non includere nel bilancio i costi che cittadini e imprese sostengono per adempimenti finalizzati ad ottenere benefici (come, ad esempio, le domande di sussidi, contributi, etc.) che possono produrre una situazione “paradossale” per le amministrazioni che, per le loro finalità istituzionali, erogano un grande numero di benefici;
- **Dare specifica evidenza al *goldplating*:** dedicare maggiore attenzione all'introduzione, in sede di recepimento di direttive europee, di adempimenti ed oneri ulteriori rispetto a quelli definiti dal regolatore europeo.

Infine, per conseguire un miglioramento tangibile nell'utilizzo a regime dello strumento, si ritiene essenziale investire nel rafforzamento della capacità amministrativa e nel supporto alle amministrazioni. In tal senso, la leva della formazione può giocare un ruolo decisivo. La sua rilevanza è altresì evidenziata dal fatto che il tema dello sviluppo delle capacità amministrative in materia di *better regulation* è posto al centro del programma pluriennale d'interventi Programma Operativo Nazionale (PON) “*Governance e capacità istituzionale 2014-2020*”.

In particolare, muovendo dall'assunto che il rafforzamento della capacità amministrativa costituisce una delle condizioni essenziali per la crescita del Paese e per l'implementazione delle politiche pubbliche, il PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 dedica a questo tema particolare attenzione, anche al fine di supportare la *better regulation*; nell'ambito dell'obiettivo tematico 11 (“Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente”) è prevista, infatti, una specifica priorità di investimento (“11i – Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona *governance*”).